



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Decreto Ristori: in Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge  
Covid-19: pubblicato il nuovo Decreto Natale

## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

CNDCEC: norme di comportamento dei sindaci delle società non quotate  
Il Ministero della Giustizia interviene sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)  
Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento: il nuovo regolamento del CNDCEC  
Dall'UIF un indicatore sintetico per individuare le c.d. società cartiere

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Messa alla prova e inapplicabilità alle persone giuridiche  
CdA composto da tre membri e dimissioni di un amministratore: nuovo organo societario

## ***Decreto Ristori: in Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge***

*Legge del 18 dicembre 2020, n. 176 – Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020*

È stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori), recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La legge in commento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da Covid-19, incorporando le disposizioni degli altri Decreti Ristori, oltre a modifiche ed integrazioni al medesimo decreto-legge n. 137 del 2020. In particolare, tra le numerose misure di sostegno economico introdotte si segnalano: i) la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica, nell'ambito di settori strategici per lo Stato, dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cd. golden power); ii) la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti; iii) l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; iv) l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività medesime; v) l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati.

[torna su](#)

## ***Covid-19: pubblicato il nuovo Decreto Natale***

*Decreto legge n.172 del 18 dicembre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 18 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Decreto Natale). In particolare, il decreto in oggetto prevede un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dallo stesso decreto-legge. È riconosciuto inoltre un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle precedentemente interessate dal contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio del maggio 2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e, in ogni caso, l'importo del contributo in oggetto non può essere superiore a euro 150.000.

[torna su](#)

## *CNDCEC: norme di comportamento dei sindaci delle società non quotate*

*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - pubblicate il 18 dicembre 2020*

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), ha pubblicato la nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate. Le Norme suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco. Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione. Restano ferme le disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati. Tali principi sono destinati a disciplinare l'attività dei componenti del Collegio sindacale di tutte le società non quotate o del sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati della revisione legale. Le Norme sono applicabili altresì ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo. Le disposizioni in commento sostituiscono quelle precedentemente emanate dal CNDCEC e si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

[torna su](#)

## *Il Ministero della Giustizia interviene sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*

*Circolare n. 1 del 7 dicembre 2020 – Ministero della Giustizia*

Il Ministero della Giustizia, con la circolare in oggetto, ha integrato la disciplina comunitaria di tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalano illeciti, chiarendo i contenuti dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. In particolare, fornisce indirizzi operativi in ambito soggettivo, oggettivo, di tutela del segnalante, sull'oggetto della segnalazione e sulla procedura di gestione. Dal punto di vista della portata soggettiva della norma in commento, il legislatore descrive in concreto le modalità operative della segnalazione, precisando che la norma si riferisce alle sole segnalazioni provenienti dai dipendenti pubblici e che sono vietate le segnalazioni in forma anonima. Per quanto attiene all'ambito oggettivo della norma essa disciplina sia le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, sia le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni 'whistleblowing' possono comprendere non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Non è necessario che il segnalante sia certo della verifica dell'illecito, ma è sufficiente che ritenga ragionevolmente, in base alle proprie conoscenze, che il fatto potenzialmente lesivo si sia verificato. Con riguardo alla tutela relativa alla identità del segnalante, vige il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Infine in relazione alla procedura di gestione delle segnalazioni si chiarisce che la stessa si articola nelle seguenti fasi: i) attività "di verifica e di analisi" della segnalazione da parte del RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), coadiuvato dal componente del "Gruppo di lavoro a tutela del whistleblower" dell'articolazione ministeriale interessata dalla segnalazione; ii) controllo preliminare di ammissibilità; iii) prima istruttoria; iv) adozione da parte del RPCT dei seguenti, alternativi, provvedimenti: a. archiviazione, adeguatamente motivata, in caso di manifesta infondatezza della segnalazione; b. assegnazione al componente del "Gruppo di lavoro a tutela del whistleblower" per l'istruttoria e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sottoscritti congiuntamente dal RPCT e dal Componente assegnatario.

[torna su](#)

## *Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento: il nuovo regolamento del CNDCEC*

*Schema di regolamento degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento-Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di dicembre 2020*

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con il regolamento in oggetto, approfondisce alcuni aspetti della disciplina di cui al D.M. n. 202/2014 (“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”) e recepisce alcune indicazioni emerse nella prassi dei singoli Organismi di composizione della crisi (OCC). Il nuovo regolamento si applica alle procedure da sovraindebitamento e si tratta di un modello che gli OCC sono liberi di adottare o meno. Esso si compone di diciannove articoli e di due allegati: i) il Codice Etico, a cui il gestore ha l’obbligo di conformarsi nell’espletamento della propria attività; ii) il procedimento per l’applicazione delle sanzioni e l’individuazione dei criteri di sostituzione dei gestori. Le disposizioni in commento dedicano particolare attenzione al ruolo del referente (ovvero la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’OCC e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi), specificandone le funzioni, le incompatibilità, la nomina e la durata dell’incarico. Le disposizioni disciplinano altresì il ruolo della segreteria amministrativa, ovvero un organismo che ha sede presso l’OCC composto da persone fisiche scelte, preferibilmente, tra il personale dipendente dell’Ordine, sentito il referente. Viene disciplinata altresì la figura dei gestori della crisi i quali devono soddisfare requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza per l’espletamento dell’incarico. Con riferimento, infine, alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell’OCC è stato chiarito che, salvo differente accordo con il debitore, l’OCC può valutare l’opportunità che sia versato dal debitore un acconto sul compenso complessivo e che, in ogni caso, il compenso sia dovuto indipendentemente dall’esito delle attività svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

[torna su](#)

## *Dall’UIF un indicatore sintetico per individuare le c.d. società cartiere*

*Unità di Informazione Finanziaria – Quaderni dell’antiriciclaggio, numero 15: “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere”, di dicembre 2020.*

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il numero 15 dei Quaderni dell’antiriciclaggio di dicembre 2020 dal titolo: “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere”. Il quaderno in commento analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, ossia di quelle imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. L’UIF ha dunque sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. In particolare, una prima verifica empirica della significatività dell’indicatore, effettuata utilizzando il database dell’UIF nell’analisi delle operazioni sospette segnalate, rileva che a valori molto bassi dell’indicatore corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni. Tale indicatore può essere uno strumento di supporto nell’effettuare un primo *screening* sulle società potenziali cartiere, tuttavia l’UIF precisa che rimangono comunque necessari ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi e fiscali per svelare la reale natura delle società cartiere. Un ulteriore risultato interessante emerso dalle analisi dell’UIF è l’eterogeneità territoriale del fenomeno delle cartiere. Infatti, dalle analisi effettuate dall’UIF, emergerebbe l’assenza di uno stretto legame delle società cartiere con alcuni territori (assenza che potrebbe comunque essere collegata alla vocazione delle cartiere a mimetizzarsi fra le società reali).

[torna su](#)

## *Messa alla prova e inapplicabilità alle persone giuridiche*

*Tribunale di Bologna – ordinanza del 10 dicembre 2020*

Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che è inammissibile l'istanza di applicazione dell'istituto della messa alla prova ad una persona giuridica accusata degli illeciti amministrativi di induzione indebita e di truffa a danni dello Stato. L'istituto della messa alla prova, previsto dall'art. 168-bis c.p., è modellato sulla figura dell'imputato persona fisica, in ottica special preventiva, riparativa, conciliativa, ma anche e soprattutto rieducativa. Tale affermazione troverebbe riscontro in numerosi riferimenti normativi, quali: i) il giudizio prognostico sull'astensione dalla commissione di nuovi reati in futuro (art. 464-*quater*, c.3, c.p.p.); ii) il "coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale" (ancora art. 464-*quater*, c.3, c.p.p.); iii) l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che preveda attività di volontariato di rilievo sociale (art. 168-bis c.p.). Il Tribunale evidenzia altresì che il lavoro di pubblica utilità, nell'ambito della messa alla prova, verrebbe snaturato dalla esecuzione da parte dell'ente e non costituirebbe più un elemento essenziale nel percorso di risocializzazione dell'imputato, ma unicamente un costo per la persona giuridica. Il lavoro di pubblica utilità per l'ente, sostanzialmente, si risolverebbe in un risarcimento nei confronti della collettività. In conclusione, il giudicante ritiene che l'estensione della *probation* agli enti rischierebbe di introdurre, per via giurisprudenziale, un nuovo istituto, i cui presupposti sostanziali e processuali, in assenza di specifico dettato normativo, dovrebbero essere declinati dallo stesso giudice.

[torna su](#)

## *CdA composto da tre membri e dimissioni di un amministratore: nuovo organo societario*

*Tribunale di Milano – ordinanza del 2 dicembre 2020*

Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ha chiarito che, se in seguito alle dimissioni di un amministratore di un CdA composto da tre soggetti nominati a tempo "indeterminato", l'assemblea, anziché procedere alla nomina dell'amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile o deliberare la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di un componente, confermando i componenti rimasti del Consiglio di Amministrazione già in carica, provvede a rinominare due membri per una durata "determinata", non è possibile affermare che l'organo societario corrisponda a quello in carica prima dell'assemblea, trattandosi della nomina di un nuovo CdA. Tale deliberazione, in virtù di quanto previsto dallo statuto, avrebbe richiesto il rispetto delle maggioranze rafforzate e conseguentemente la stessa è stata ritenuta invalida, avendo determinato una compressione permanente del diritto dei soci e della Società di essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo destinati a ripercuotersi negativamente sull'attività della società.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)